

QUESTIONI INTORNO A GAI 3.10

1. — Interessanti problemi esegetici e storici si riconnettono al confronto fra quattro testi relativi alla *cognatio* e alla *adgnatio*: due delle Istituzioni di Gaio (1.156 e 3.10) e due delle Istituzioni di Giustiniano (1.15.1 e 3.2.1).

Fulcro di tutte le questioni è Gai 3.10. Ma è bene riportare anzitutto il testo dei quattro frammenti.

Gai 1.156¹: *Sunt autem adgnati per virilis sexus personae cognatione iuncti, quasi a patre cognati², veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patruus filius et nepos ex eo³. at hi, qui per femini sexus personas cognatione [con]iunguntur, non sunt adgnati, sed alias naturali iure cognati. itaque inter avunculum et sororis filium non adgnatio est, sed cognatio. item amitae, materterae filius non est mihi adgnatus, sed cognatus, et invicem scilicet ego illi eodem iure coniungor⁴, quia qui nascuntur, patris, non matris familiam secuntur.*

Inst. 1.15.1⁵: *Sunt autem adgnati cognati⁶ per virilis sexus cognationem coniuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo. at qui per feminini sexus personas cognatione iunguntur, non sunt adgnati, sed alias naturali iure cognati. itaque amitae tuae filius non est tibi adgnatus, sed cognatus (et invicem scilicet tu illi eodem iure coniungeris), quia qui nascuntur, patris non matris familiam sequuntur.*

* In SDHI. 10 (1944) 290 ss.

¹ A proposito della tutela legittima: cfr. Gai 1.155 (riportato *infra* nt. 28).

² *Quasi a patre cognati*: glossema per GUARINO, *Adfinitas* 37 nt. 21.

³ Sin qui uguale (salvo varianti minime) Gai. D. 26.4.7.

⁴ *Scilicet — coniungor*: glossema per POLENAAR, seguito da GUARINO, *cit.* 38. PÖSCHMANN integra, sulla scorta di Theoph. *par.* ad Inst. 1.15.1: *...et invicem, scilicet etsi ego illi adgnatus sum, tamen filio illius eodem iure coniungor rell.*

⁵ A proposito della tutela legittima: cfr. Inst. 1.15 pr.

⁶ *Cognati* è espunto da KRÜGER in base al confronto con Gai 1.156, Gai. D. 26.4.7, Theoph. *par.* ahl.

Gai 3.10⁷: *Vocantur autem adgnati, qui legitima cognatione iuncti sunt. legitima autem cognatio est ea, quae per virilis sexus personas coniungitur. itaque eodem⁸ patre nati fratres adgnati sibi sunt, qui etiam consanguinei⁹ vocantur, nec requiritur, an etiam matrem eandem habuerint. item patruus fratris filio et invicem is illi adgnatus est. eodem numero sunt fratres patruales inter se, id est qui ex duobus fratribus progenerati sunt, quos plerique etiam consobrinos vocant: qua ratione scilicet etiam ad plures adgnationis pervenire poterimus¹⁰.*

Inst. 3.2.1¹¹: *Sunt autem adgnati, ut primo quoque libro tradidimus, cognati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati. itaque eodem patre nati fratres adgnati sibi sunt, qui et consanguinei vocantur, nec requiritur, an etiam eandem matrem habuerint. item patruus patris filio et invicem is illi adgnatus est. eodem numero sunt fratres patruales, id est qui ex duobus fratribus procreati sunt, qui etiam consobrini vocantur. qua ratione etiam ad plures gradus adgnationis pervenire poterimus. rell.¹².*

2. — La situazione parrebbe, a prima vista, molto semplice. Gaio definisce in due punti diversi delle sue Istituzioni — la prima volta a proposito della tutela legittima, la seconda volta a proposito della successione intestata — il concetto di *adgnatio*: parallelamente, nei due punti esattamente corrispondenti, lo stesso concetto viene definito dalle Istituzioni di Giustiniano.

Ma i quesiti sorgono non appena i quattro testi siano messi a confronto tra loro.

a) Si confrontino Gai 1.156 e Gai. 3.10. Come mai Gaio ha ritenuto necessario ripetere la definizione degli *adgnati*?

Ricordiamo il caso della *mancipatio*. Dopo averne fatto cenno in 1.113, a proposito della *coemptio*¹³, Gaio la descrive minutamente

⁷ A proposito della successione intestata: cfr. Gai 3.9 (riportato *infra* n. 4).

⁸ *Coniungitur—eodem*: integrato in base a Coll. 16.2.10.

⁹ *Sunt—consanguinei*: integrato in base a Coll. 16.2.10.

¹⁰ Uguale, salvo varianti minime, a Coll. 16.2.10.

¹¹ A proposito della successione intestata: cfr. Inst. 3.2 pr.

¹² Il resto del frammento si allontana dal testo di Gai 3.10: cfr. FERRINI, *Opere* 2.379.

¹³ Gai 1.113: *Coemptio vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quandam imaginariam venditionem: nam adhibitibus non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit vir mulierem, cuius in manum convenit.*

in 1.119, notando per inciso (a proposito della affermazione che la *mancipatio* è una immaginaria *venditio*): *ut supra quoque diximus*¹⁴. Nel commentario seguente, pur trovandosi *in sede materiae* (2.23), Gaio, piuttosto che ripetersi, dice: *et mancipatio quidem quemadmodum fiat superiore commentario tradidimus*.

In 3.10 Gaio si comporta, invece, come se definisse per la prima volta il concetto di *adgnati*: non solo ripete la definizione (il che è strano), ma non pare accorgersi della ripetizione, perché omette di richiamarsi al primo commentario (il che è ancora più strano)¹⁵.

b) Si confrontino, da un lato, Inst. 1.15.1 e Gai 1.156 e d'altro lato, Inst. 3.2.1 e Gai 3.10. Perché Inst. 3.2.1, a differenza dell'altro passo della stessa opera, riproduce solo nella seconda parte il corrispondente brano gaiano?

Se la diversità fra Inst. 3.2.1 e Gai 3.10 fosse totale, non vi sarebbe tanto da meravigliarsi, ma la diversità sta solo nella definizione degli *adgnati*: ché per il resto (da *itaque* a *poterimus*) la corrispondenza è quasi perfetta.

Secondo il Ferrini¹⁶, i compilatori avrebbero preferito ricavare la definizione degli *adgnati* dalle *Res cottidianae* di Gaio, mentre per il resto avrebbero seguito le Istituzioni. Ma deve sorprendere — almeno a mio parere — che essi, non avendo ricopiato di Gai 3.10 il « *principale* » (definizione degli *adgnati*), abbiano poi riprodotto punto per punto l'« *accessorium* » (enumerazione esemplificativa degli *adgnati*)¹⁷: tanto più ciò deve sorprendere, in quanto che certamente un « *accessorium* » del genere doveva esservi anche nelle *Res cottidianae*.

c) Si confrontino Inst. 3.2.1 e Gai 1.156: la definizione degli *adgnati* che figura nel testo gaiano è quasi perfettamente identica a quella contenuta nelle Istituzioni giustinianee. Perché il redattore di Inst. 3.2.1, anziché ricopiare la definizione di Gai 3.10, ha fatto ricorso ancora una volta a Gai 1.156?

¹⁴ Gai 1.119: *Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio: quod et ipsum ius proprium civitum Romanorum est; eaque res ita agitur rell.*

¹⁵ Cfr. invece Gai 3.17, che, a proposito della nozione dei *gentiles*, rimanda al primo commentario. Sul punto anche *infra* n. 4 e nt. 37.

¹⁶ *Opere* 2.379.

¹⁷ E, viceversa, deve sorprendere che essi, avendo tenuto presente l'« *accessorium* » di Gai 3.10, non abbiano a maggior ragione ricopiato il « *principale* ».

In verità, il Ferrini¹⁸, seguito ultimamente dall'Ambrosino¹⁹, non ritiene — come si è detto — che Inst. 3.2.1 riproduca Gai 1.156, talché è costretto a pensare ad una riproduzione delle *Res cottidianae*. Questa opinione — a parte quanto abbiamo già detto prima — è infondata ed inverosimile: non solo la coincidenza delle parole è impressionante²⁰, ma il richiamo al primo libro (« *ut primo quoque libro tradidimus* ») elimina ogni possibilità di dubbio.

d) Si confrontino, infine, Inst. 1.15.1 e Inst. 3.2.1. Perché il compilatore del libro III delle Istituzioni ha fatto ricorso ad una fonte di pertinenza del compilatore del libro I, ed anzi ha fatto esplicito richiamo a quel libro (cioè, mediatamente, a Gai 1.156)?

Come è ben noto, si ammette quasi unanimemente che i primi due libri delle Istituzioni giustinianee siano stati compilati da un redattore diverso da quello che ha compilato gli ultimi due libri²¹: si è notato, in particolare, che abbondano i richiami dal I al II libro, dal III al IV libro, e viceversa, mentre sono rarissimi i richiami dal I o II libro al III o IV libro, e viceversa. Inst. 3.2.1 (« *ut primo quoque libro tradidimus* ») fa eccezione a questa regola costante. A meno di non voler ammettere che il compilatore del tit. 1.15 abbia curato anche la redazione del tit. 3.2²², dobbiamo trovare una specifica spiegazione del fenomeno.

3. — I quesiti dianzi posti sono già di per sé — se non mi sbaglio — di tale gravità, da eliminare ogni possibilità di supina accettazione delle cose, così come stanno: tanto più che — come si è visto — l'unico, parziale tentativo di spiegazione, quello del Ferrini, non è in alcun modo soddisfacente.

La soluzione che io credo più esatta di tutti i nostri problemi è che, in Gai 3.10 del manoscritto veronese e della *Collatio*, *vocantur autem—contungitur* sia frutto di un glossema, che ha sostituito un puro e semplice richiamo alla nozione di *adgnati* data in Gai 1.156. Un let-

¹⁸ Cit. *retro* nt. 16.

¹⁹ *Vocab. Instit. Inst.* (ivi non sono segnalate come coincidenti con le Istituzioni di Gaio le parole del primo periodo di Inst. 3.2.1).

²⁰ Il compilatore di Inst. 3.2.1 ha, anzi, ricopiato Gai 1.156 più fedelmente del redattore di Inst. 1.15.1: v. *infra* n. 7.

²¹ Per tutti, cfr. DE FRANCISCI, *Storia* 3.1.282 nt. 1.

²² Il BUONAMICI, in *AG.* 58.139 ss., ha sostenuto la tesi che il compilatore dei primi due libri delle Istituzioni giustinianee abbia redatto anche i primi dodici titoli del terzo libro.

